



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Viareggio
SEZIONE TECNICA/SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
(V. G. Oberdan, 2 – Tel. 0584/43931 – E-mail: viareggio@guardiacostiera.it – Sito Web: www.guardiacostiera.it)

Ordinanza N° 220/2017

Divieti d'ormeggio presso le banchine pubbliche dell'ambito portuale di Viareggio

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio:

VISTA la propria ordinanza n. 107/2015 in data 26.06.2015 contenente i “*divieti d'ormeggio presso le banchine pubbliche dell'ambito portuale di Viareggio*”;

CONSIDERATO che la suddetta ordinanza include – tra gli altri divieti - anche diverse interdizioni all'ormeggio lungo le sponde del Canale Burlamacca, avendone valutata la necessità, per garantire la sicurezza della navigazione, l'incolumità pubblica e l'efficienza di sistemi idraulici esistenti (tipo scolmatori, scarichi e tubazioni);

VISTO il rapporto d'intervento redatto dal personale di questa Capitaneria di Porto, nel quale viene evidenziato il distacco di blocchi di marmo costituenti il cordolo del tratto di banchina del Canale Burlamacca sottostante gli Uffici della Viareggio Porto Spa (di fronte la Giostra) per una lunghezza di 12 m, che costituiscono potenziale pericolo per le unità ormeggiate;

CONSIDERATO altresì, che il cedimento dei predetti di blocchi di marmo costituisce potenziale pericolo per le unità ivi ormeggiate e per la circolazione delle persone;

VISTA la propria ordinanza n. 72/2015 in data 19.05.2015 con cui è stata approvata la “*Regolamentazione delle competenze nel Porto Viareggio*” tra l'Autorità marittima e l'Autorità Portuale Regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112/98 in data 1 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

CONSIDERATO che l'Autorità Marittima nell'attuale assetto normativo delle competenze svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali;

VISTO gli artt. 81 e 62 del Codice della Navigazione, l'art 59 del Regolamento di Esecuzione nonché, l'art. 104, comma 1, lett. V), del citato Dlgs n. 112/1998;

ORDINA

Art. 1

A decorrere dal giorno **01.12.2017**, l'articolo 1 dell'Ordinanza n. 107/2015 “*Divieti d'ormeggio presso le banchine pubbliche nell'ambito portuale di Viareggio*”, in premessa richiamata, è integrato dall'ulteriore punto - identificato dalla lettera “**0**” - contenete il divieto di ormeggio nel tratto di Canale Burlamacca di seguito indicato:

“Ora sponda sud (lato Pisa) del Canale Burlamacca, nel tratto di banchina sottostante gli Uffici della Viareggio Porto Spa (di fronte la Giostra) per una lunghezza di 12 m., salvo diverse disposizioni impartite dall’Autorità marittima per la gestione di situazioni d’emergenza od esigenze di sicurezza portuale”.

Art. 2

L’Autorità portuale regionale, ente gestore del bene demaniale marittimo di cui trattasi, nelle more degli interventi di risistemazione del cordolo in premessa, provveda alla sistemazione di opportune cautele che impediscano, anche fisicamente, il transito pedonale in prossimità del tratto interessato.

Art. 3

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge

Viareggio, 30.11.2017

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giovanni CALVELLI**

(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIOVANNI CALVELLI

In Data/On Date:

giovedì 30 novembre 2017 13:39:39

Motivazione/Reason:

Firma digitale provvedimenti amministrativi